Camera dei deputati
Servizio Studi
XVII Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
della I Commissione

Diritto del figlio non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini biologiche
A.C. 784 e abb.

Dossier n° 124 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
6 maggio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	784 e abb.
Titolo:	Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Il testo unificato all'esame della Commissione, composto da tre articoli, **amplia la possibilità per il figlio adottato o comunque non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche**.

Attualmente, l'art. 28 della legge n. 184 del 1983 prevede che l'adottato, al compimento dei 25 anni di età, possa accedere alle informazioni relative ai suoi genitori biologici (comma 5). Tale possibilità gli è, invece, preclusa ove la madre si sia avvalsa del cd. **parto anonimo** ai sensi dell'art. 30 del DPR 396/2000, chiedendo cioè di non essere nominata negli atti di stato civile (comma 7); né sussiste per l'adottato la possibilità di verificare la permanenza o meno della volontà materna di rimanere nell'anonimato.

Norma di chiusura, il vigente art. 93 del Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) prevede il decorso di almeno 100 anni perchè si possa aver accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica contenenti i dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata. La recente modifica al codice civile intervenuta con la legge n. 219/2012, in materia di riconoscimento dei figli naturali, lascia intatta (art. 250, primo comma, c.c.) la possibilità per uno dei genitori di non riconoscere il figlio, restando nell'anonimato.

La **Corte Costituzionale** con la **sentenza 22 novembre 2013, n. 278**, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge 184 del 1983 per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. L'illegittimità della disposizione riguarda la parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio di conoscere le proprie informazioni biologiche, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. 396/2000, ai fini di una eventuale revoca dell'anonimato (*sul punto v.* ultra *più diffusamente, anche con riguardo alla giurisprudenza CEDU).*

Contenuto

I legittimati alla richiesta di accesso

L'articolo 1 introduce una prima modifica al **comma 5** dell'art. 28 della legge 184/1983. Tale modifica **estende**, oltre che all'adottato, **anche al figlio non riconosciuto alla nascita** la possibilità, compiuti i 25 anni, di chiedere al tribunale dei minorenni (del luogo di residenza del figlio) di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, ove la madre abbia revocato la sua volontà di anonimato dichiarata alla nascita del figlio (la revoca è contemplata dal nuovo comma 7, *v. ultra*).

Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono che:

- l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato nè da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria;
- quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza.

Le eccezioni al divieto di accesso

Attraverso la riformulazione del citato **comma 7** dell'art. 28, è disciplinata la possibilità di **accesso alle proprie informazioni biologiche** nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso:

- nei confronti della **madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato;** la revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata

dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio;
- nei confronti della **madre deceduta**.

Si ricorda in proposito che il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte. Ciò avviene nei limiti previsti dall'articolo 9 del cd. codice della privacy, che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione: la tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione (D.Lgs. n. 196/2003, art. 9, comma 3).

L'obbligo di interpello della madre

Tale ultima disposizione è integrata dal contenuto del nuovo **comma 7-bis** dell'art. 28, che disciplina il procedimento per l'accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'art. 28 della legge 184/1983, sancita dalla sentenza n. 178/2013 della Corte costituzionale.

Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni: l'adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età ovvero la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica; il figlio non riconosciuto alla nascita in assenza di revoca dell'anonimato da parte della madre; i genitori adottivi, legittimati solo per per gravi e comprovati motivi. L'istanza può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio.

I**l tribunale dei minorenni** con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali **deve allora contattare la madre** per verificare se intenda mantenere l'anonimato.

Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

La modifica al codice della privacy

L'**articolo 2** modifica il codice della privacy (art. 93 del d. lgs.196/2003) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi cento anni dalla formazione del documento. E' introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge 184/1983 (modificati dall'articolo 1 del testo unificato). In tal modo, il vincolo dei cento anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

Informazioni alla madre

L'**articolo 3** modifica il regolamento sullo stato civile (DPR n. 396/2000), laddove (art. 30) disciplina attualmente la dichiarazione di nascita, nel rispetto della eventuale volontà della madre di non essere nominata. Viene inserito un nuovo comma - in coordinamento con le nuove disposizioni introdotte nella legge 183 - sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario.

In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:
- degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
- della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata;
- delle modalità per formalizzare la revoca;
- della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.

Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.

Si valuti altresì l'opportunità dell'introduzione di una disciplina transitoria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. i), con riguardo a stato civile e anagrafi, e lett. l), con riguardo all'ordinamento civile.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La posizione della Consulta

La **Corte costituzionale**, con la **sentenza 22 novembre 2013, n. 278**, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge 184 del 1983 per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. L'illegittimità della disposizione riguarda la parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di conoscere le proprie informazioni biologiche, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. 396/2000, ai fini di una eventuale revoca dell'anonimato.

La Consulta ha affermato che **il diritto del figlio a conoscere le proprie origini** e ad accedere alla propria storia parentale **costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona**, come pure riconosciuto in varie pronunce della **Corte europea dei diritti dell'uomo**. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale.

Cedu: la sentenza Godelli del 2012

> In particolare, per quanto riguarda l'Italia, va ricordata la *sentenza Godelli del 25 settembre 2012* con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il nostro Paese per violazione dell'art. 8 della Convenzione. La vicenda processuale prende avvio dal ricorso di Anita Godelli che per avere informazioni sull'identità della madre, si vede negare tali notizie in applicazione dell'art. 28, comma 7, della legge 184/1983. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'art. 8 della Convenzione impone agli Stati obblighi sia negativi, di non ingerenza, sia positivi, di porre in essere misure che permettano il rispetto della propria vita privata e familiare nelle relazioni interpersonali. La Corte ricorda che l'art. 8 tutela un diritto all'identità e allo sviluppo personale, a cui contribuisce anche la scoperta di dettagli relativi alla propria identità di essere umano; in particolare, le circostanze della nascita rientrano nella vita privata del bambino e poi dell'adulto, sancito dall'art. 8 Cedu, che trova così applicazione nel caso di specie. La Corte di Strasburgo osserva che, a differenza del sistema francese esaminato nella sentenza Odièvre (13 febbraio 2003) *"la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi".*

Oltre che con il **diritto all'identità personale** garantito dall'**art. 2 Cost**., la rigida preclusione di cui all'art. 28, comma 7, contrasta, secondo la Corte, anche con **l'art. 3 Cost. i**n relazione al **principio di eguaglianza**, in quanto sottopone ad una diversa disciplina l'adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunchè - nel qual caso è richiesta solo l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, peraltro nemmeno necessaria nel caso di morte o irreperibilita' dei genitori adottivi - e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza tenere in alcuna considerazione l'eventualità che possa aver cambiato idea.

Si legge nella sentenza che "una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" può ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale": ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost. In altri termini, mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale": potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito all'iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta". La Corte costituzionale - in tal modo accedendo alle conclusioni della CEDU (sentenza 25 settembre 2012, Godelli vs Italia) - ritiene che **il vulnus ai principi costituzionali sia rappresentato dalla**

irreversibilità del segreto. Sarà compito del legislatore, conclude la Corte, "introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, ... cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo...".

Prima di tale sentenza, la Corte era già stata investita della legittimità costituzionale dello stesso art. 28, comma 7, in relazione agli artt. 2 (diritto all'identità personale), 3 (principio di uguaglianza) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione, sulla base delle stesse motivazioni. La violazione dell'art. 32 Cost. era prospettata dal giudice a quo sotto il profilo del pregiudizio del diritto dell'adottato alla salute e all'integrità psico-fisica, ecome conseguenza della lesione del suo diritto all'identità personale, garantito dall'art. 2 della Costituzione.

Nell'occasione, tuttavia, la Corte aveva rigettato il ricorso (**sentenza n. 425 del 2005**) ritenendo la ragionevolezza delle valutazioni sottese alla scelta della irretrattabilità dell'anonimato.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.